

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ed IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTO il Testo Unico approvato con D.P.R. 28.2.1979, n.70;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.R. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio -D.Lgs.22.01.2004 n.42 e successive integrazioni di cui ai Decreti legislativi n°156 e 157 del 24.03.2006 e decreti legislativi n°62 e 63 del 26.03.2008;

VISTO l'art. 142, lett a del D. Lgs.22.01.2004 n.42;

VISTA la L.R. 10 /2000 ed il DDG n. 2087 del 5.08.2014 concernente la funzione delegata al Dirigente del Servizio Tutela del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n°42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006;

CONSIDERATO che la ditta

[REDACTED] è responsabile della realizzazione abusiva di un fabbricato di due piani f.t. sito in [REDACTED]-Licata, individuato nel territorio del Comune di Licata al [REDACTED];

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, in quanto prive della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali d'Agrigento prevista dall'attuale normativa ex art.146 del D.Lgs. n.° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo N. 157/2006;

VISTA la nota prot.7354 del 20.02.1997 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali d'Agrigento, ha espresso parere di compatibilità con il contesto paesaggistico ai sensi 167 del D.Lgs. n°42/2004 relativamente alle opere distanti 291,00 ml dalla battigia e realizzate nel 1993, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006 ed alle prescrizioni dettate nel parere espresso dalla stessa Soprintendenza;

VISTA la nota n.2581 del 22.03.2006 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità risarcitoria allegata alla nota sopracitata con la quale la Soprintendenza di Agrigento, ha determinato ai sensi del D.I. 26.09.1997 e dall'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 , come applicato con il decreto interassessoriale n. 6137/99, in € 4.213,53 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilata alla tipologia di abuso 1, con coefficiente 5,25% del valore d'estimo dell'unità immobiliare abusiva in area di interesse paesaggistico di cui alla tabella allegata al D.A. 28.05.1999 relativa ai criteri di applicazione del D.I. 26.09.1997 ;

CONSIDERATO che con la suddetta nota la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha dichiarato che le opere arrecano lieve pregiudizio al contesto paesaggistico e pertanto ha quantificato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione, in Euro 2.377,99;

CONSIDERATO che con la suddetta nota la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, ha dichiarato per le opere abusive in trattazione il Comune di Agrigento ha rilasciato la concessione in sanatoria n°33/S del 12.03.1999;

RITENUTO ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria di € 4.213,53, anziché l'ordine di demolizione, in quanto l'opera abusivamente costruita arreca lieve pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa il Sig. [REDACTED], è tenuto a pagare ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006, la somma di **Euro 4.213,53** (diconsi euro quattromiladuecentotredici/53) da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità risarcitoria per la realizzazione delle opere descritte in premessa.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 229922 intestato a “Unicredit di Agrigento, Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii;

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana– Dipartimento Beni Culturali ed Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa XXIX:

-l’originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;

-l’originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, quest’Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art.2) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. n° 7354 del 20.02.1997.

Art.3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle Entrate, quindi alla Soprintendenza per i BB.CC. di Agrigento e sarà notificato al trasgressore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, ricorso amministrativo a questo Assessorato Regionale BB.CC. ed Identità Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio ai sensi della legge n° 1034 del 6-12-1971 e successive modificazioni, entro 60 gg. dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

Art. 5) Ai sensi dell’art.33 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357m e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n.7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato “ per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00 e per un massimo di 12 rate bimestrali.

Palermo, 1 settembre 2014

**Il Dirigente del Servizio Tutela
(Dott.ssa Daniela Mazzecca)**

FIRMATO